

[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
oOo  
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA  
SEZIONE PRIMA CIVILE**

Il Tribunale di Cosenza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Lucia Angela Marletta, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 28 del R.G.A.C. dell'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 24 maggio 2022, con assegnazione dei termini ex artt. 281-quinquies e 190 c.p.c., rimessa al giudice per la decisione in data 5.10.2022, vertente

**TRA**

**LEGALE RAPPRESENTANTE**, della **SOCIETA' DEBITRICE**;

**ATTORI-OPPONENTI**

**E**

**BANCA INCORPORANTE**

**CONVENUTA/OPPOSTA**

**MANDATARIA**. di **BANCA INTERVENUTA**.

**INTERVENUTA ex art.111 c.p.c.**

**Oggetto:** opposizione a precetto su mutuo fondiario.

**Conclusioni:** come in atti.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Il Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**, in proprio e quale legale rappresentante della **SOCIETA' DEBITRICE**, con atto di citazione notificato in data, ha proposto opposizione all'esecuzione avverso l'atto di precetto notificatogli in data 6.12.2017 da **BANCA INCORPORANTE**. (incorporante **BANCA INCORPORATA**) con il quale è stato intimato alla **SOCIETA' DEBITRICE** il pagamento dell'importo di euro 47.295,52, oltre interessi "al tasso legale da calcolare al tasso tempo per tempo vigente senza capitalizzazione sino al soddisfo e successive occorrendo ivi comprese le competenze ed onorari dell'eventuale procedimento esecutivo....", atto di precetto notificato altresì al Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE** nella qualità di datore di ipoteca, in forza di contratto di mutuo fondiario in Notar **OMISSIS** del 31.10.2007 rep. xxxxx e racc. xxxx munito di formula esecutiva in data 21.11.2007 e di rogito in Notar **OMISSIS**, rep. xxxxx racc. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20.7.2010, con i quali veniva concesso dalla **BANCA INCORPORATA** in favore della **SOCIETA' DEBITRICE** un mutuo fondiario ipotecario per un importo complessivo di euro 70.000,00, garantito da ipoteca sui beni di esclusiva proprietà del Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE** siti in **OMISSIS** (fabbricato fg. x p.la xxx/x e appezzamento di terreno fg x p.la xxx) e da fideiussione bancaria rilasciata dalla Sig.ra **FIDEIUSSORE** sino alla concorrenza di euro 91.000,00.

Con l'atto di citazione parte opponente ha chiesto: *“in via preliminare: sospendere immediatamente, ai sensi dell'art. 649 c.p.c, la provvisoria esecuzione contratto di mutuo del 31.10.2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. N. xxxxx.....e rogito del Notar **OMISSIS** rep. N. xxxxx..... titoli esecutivi dell'atto di precetto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta, ricorrendo inoltre, i gravi motivi sopra meglio illustrati..... Nel merito: -dichiarare ed accertare l'inammissibilità, illegittimità, l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto, nonché del titolo esecutivo, promossa dalla **BANCA INCORPORANTE** quale società incorporante **BANCA INCORPORATA**. e conseguentemente dichiarare nulla e senza alcun effetto l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato, per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità e di inefficacia del contratto di mutuo ipotecario, della relativa ipoteca e della relativa fideiussione. In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità contratto di mutuo del 31.10.2007 a rogito del Notar **OMISSIS** Rep. xxxxx..... e rogito del Notar **OMISSIS** rep. N. xxxxx..... stipulato tra l'opponente e la **BANCA INCORPORANTE**., quale società incorporante **BANCA INCORPORATA**, a causa dell'errata indicazione del TAEG/ISC e, in tal caso, dichiarare non dovuti i tassi contrattuali pattuiti e procedere alla convenzione degli stessi con applicazione del tasso sostitutivo di BOT ex art. 117 TUB; - Accertare e determinare l'esatto ammontare della somma versata illegittimamente, a seguito del ricalcolo effettuato sulla base del tasso sostitutivo BOT ex art.117 TUB e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione nei confronti dell'opponente delle somme versate in violazione della sopra citata norma, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. n.19449 del 16.07.08 dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo, ovvero porla in compensazione di quanto eventualmente dovesse risultare ancora dovuto da quest'ultimo, previo ricalcolo degli importi; -Accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca e di ogni altra garanzia illegittimamente concessa e, pertanto, procedere alla loro totale cancellazione o quantomeno alla loro riduzione in proporzione a quanto eventualmente dovuto dall'opponente, ponendo in ogni caso le relative spese a carico della banca. In ogni caso: -condannare, a seguito degli accertamenti sopra indicati, la **BANCA INCORPORANTE**, .....al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, da quantificarsi in via equitativa in una somma pari all'ammontare degli interessi che risulteranno essere stati pagati dall'opponente. -condannare la **BANCA INCORPORANTE**.... al risarcimento di ogni danno subito per illegittima segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia, nella misura che, allo stato, relativamente ai soli pregiudizi derivanti dalle suddette segnalazioni, fatto salvo ogni ulteriore pregiudizio derivante dallo stesso fatto che, nei limiti di legge, dovesse essere accertato in corso di causa...”*

A sostegno dell'opposizione gli odierni opposenti hanno dedotto la nullità del contratto di mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB, deducendo che tale mutuo era stato concesso successivamente alla stipula di contratto di mutuo fondiario del 30.3.2006 in Notar **OMISSIS** rep xxxxx e racc xxxxx con il quale era stato concesso al Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE** un mutuo per l'importo di euro 50.000,00 garantito da ipoteca sui medesimi beni immobili iscritta per un importo di euro 75.000,00, nonché garantito da fideiussione bancaria da parte della Sig.ra **FIDEIUSSORE** fino alla concorrenza di euro 65.000,00, cosicché stante l'importo complessivo dei due mutui concessi (euro 120.000,00) con iscrizione di garanzia ipotecaria di primo e di secondo grado per complessivi euro 180.000,00 e con concessione di due fideiussioni per complessivi euro 156.000,00, l'importo concesso a mutuo supererebbe il limite dell'80% previsto dall'art. 38 TUB, essendo il valore dei beni ipotecati inferiore rispetto all'importo finanziato, e ciò anche ove si volesse tenere conto della garanzia fideiussoria (in forza della quale come da delibera CICR del 22.4.1995 il limite di finanziabilità può elevarsi al 100%), valutate altresì le limitate capacità economiche del fideiussore sig.ra **FIDEIUSSORE**, la quale svolge l'attività di semplice bracciante agricola.

Hanno eccepito inoltre la nullità della clausola che indica un errato Taeg/ISC pari al 6,18%, come da perizia econometrica del dott. **OMISSIS**, allegata all'atto di citazione, con conseguente violazione dell'art. 124 TUB e conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.

Hanno eccepito la nullità dell'ipoteca di secondo grado, iscritta anche sulla prima casa di abitazione del Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE** e del suo nucleo familiare con conseguente diritto alla cancellazione dell'ipoteca o quantomeno alla sua riduzione.

Hanno dedotto l'illegittimità della segnalazione alla centrale rischi per un importo non corrispondente a quello dovuto.

In data 27.6.2018 si è costituita tardivamente la **BANCA INCORPORANTE** di **BANCA INCORPORATA.**, resistendo all'opposizione e deducendo la sua infondatezza, deducendo la genericità dell'opposizione circa l'indeterminatezza dei tassi di interesse applicati e delle somme intimate; escludendo altresì superamento del tasso soglia; precisando che "...nell'atto di mutuo allegato A- B - C pure debitamente sottoscritto dai sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE - FIDEIUSSORE** nel rispetto della disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali, vi sono indicate tutte le condizioni economiche del mutuo e, quindi, dei tassi durata del mutuo, rimborso (rata alla francese) periodicità, calcolo degli interessi valuta per imputazione interessi a debito"; deducendo la legittimità del piano di ammortamento cosiddetto "alla francese" applicato, in quanto non genera anatocismo.

L'opposta ha ricordato che con il contratto di mutuo del 31.10.2007 a Rogito del Notar **OMISSIS** Rep. n.xxxxx - Racc. N.xxxxx, rilasciato in copia esecutiva in data 21.11.2007 la **BANCA INCORPORATA.** - Filiale di **OMISSIS** - ha concesso alla **SOCIETA' DEBITRICE** un finanziamento del tipo Mutuo fondiario n.xxx/xxxxxxx per l'importo di euro 70.000,00, per una durata pari a 10 anni mediante restituzione della somma finanziata in ragione di n.120 rate mensili posticipate di ammortamento, ciascuna comprensiva di capitale ed interessi, giusto piano di ammortamento alla francese, a decorrere dal rilascio della somma mutuata oltre interessi al **tasso fisso annuo del 5,95%** e successive variazioni (oltre otto rate mensili posticipate di pre-ammortamento, ndr), stabilendo interessi di mora maggiorati di due punti percentuali "*per come contrattualmente pattuiti da calcolare al tasso tempo per tempo vigente da contenere, in ogni caso, nei limiti del tasso di soglia della normativa antiusura ex lege 108/96 senza capitalizzazione*" (vedasi art 8 documento di sintesi); prevedendosi all'art. 5 dell'allegato B la decadenza dal beneficio del termine in caso di inadempienza.

Ha rilevato che, a causa dell'inadempimento alle obbligazioni assunte e rilevato il mancato pagamento di altra linea di credito derivante dal prestito finanziario, con racc.a.r. del 16.04.2014 la mutuataria è stata dichiarata decaduta dal beneficio del termine.

Ha ricordato che il contratto di mutuo prevede la clausola di salvaguardia di cui alle norme generali allegati "A": "*...fermo restando che la misura di tali interessi, nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, non potrà mai essere superiore al limite fissato ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996 n. 108, dovendosi intendere, in caso di teorico superamento di detto limite, che la loro misura sia pari al limite medesimo. Su tali interessi non è consentita la capitalizzazione periodica.*".

Ha rilevato inoltre che il contratto di finanziamento è stato stipulato in data 31/10/2007 e, quindi, successivamente e conformemente alla delibera C.I.C.R. del 9.02.2000, "*...Infatti, il contratto di mutuo in questione prevede in maniera chiara e analitica la pattuizione del tasso debitore fisso per le prime 12 rate del piano di ammortamento determinato nella misura del 5.95% nonché, del tasso moratorio (individuato chiaramente nel tasso applicato al mutuo aumentato di 2 punti percentuali) ...*".

Ha dedotto altresì che il tasso degli interessi corrispettivi del mutuo è stata fissato sotto soglia ed ha ricordato che al fine della verifica del superamento del tasso soglia non può procedersi a sommatoria del tasso corrispettivi e di quello moratorio.

Ha ricordato che la sentenza delle Sezioni Unite Civili n. 24675 del 19.10.2017 che ha escluso l'esistenza dell'usura sopravvenuta statuendo il seguente principio di diritto:

*"Allorchè il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuuario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della L. n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della*

*stipula; nè la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.*

Ha eccepito inoltre l'erroneità della perizia del CTP di parte opponente dott. **OMISSIS** versata in atti che al fine di verificare la correttezza nella indicazione del TAEG/ISC (e, ha dedotto l'opposta, il superamento del tasso soglia) tiene conto altresì della commissione di anticipata estinzione del mutuo e del costo della polizza incendi, costo quest'ultimo che, ha proseguito l'opposta, era escluso dal conteggio del TEGM secondo le Istruzioni emanate dalla Banca d'Italia all'epoca in vigore, poiché la polizza incendi sarebbe stata finalizzata al ripristino della garanzia, costo che solo a partire dall'anno 2010 sarebbe stato incluso nel calcolo del TEGM.

Ha poi dedotto, quanto alla contestazione di errata indicazione dell'ISC/TAEG, che la banca ha indicato nel contratto le voci in base alle quali è stato calcolato l'ISC ed ha, quindi, rispettato gli obblighi informativi, dovendosi escludere pertanto l'applicazione del tasso sostitutivo ai sensi dell'art. 117 TUB.

Ha inoltre dedotto l'infondatezza della contestazione di nullità del contratto di mutuo per superamento del limite di finanziabilità ed ha richiamato in proposito la decisione della Corte di Cassazione sentenza n. 26672/13 che ha escluso la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art. 38 TUB. ed ha evidenziato in proposito che tale disposizione è posta piuttosto a tutela della stabilità finanziaria della banca.

Ha dedotto che in ogni caso il valore dei beni immobili sui quali è stata accesa ipoteca è stato determinato in complessivi €.248.000,00, con conseguente rispetto del limite di finanziabilità previsto per legge.

Si è infine opposta alla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, rappresentando che sui medesimi beni già oggetto di ipoteca volontaria iscritta in data 01.04.06 presso l'Agenzia del Territorio di Cosenza 01.04.2006 al RG.xxxxx – RP xxxx ed eventi ad oggetto “*Fabbricato posto nel Comune di OMISSIS alla C.da Squarcio e censito al Foglio x – part.xxx – sub.x Cat.x/x clx. Vani x – mq.145 r.c. 253,06 e appezzamento di terreno censito nel Catasto Terreni del Comune OMISSIS al Foglio x e part.xxx*” grava ipoteca volontaria iscritta in favore di **BANCA INCORPORATA**. – oggi **BANCA INCORPORANTE**. – a carico del sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**, a rogito del Notar **OMISSIS** Rep.xxxx – Racc.xxxxx, per altra linea di credito avente esposizione debitoria di €.26.891,21 come da atto di precetto notificato in data 06.12.2017 e che i sigg. **LEGALE RAPPRESENTANTE** e **FIDEIUSSORE** risultano esposti nei confronti di **BANCA INCORPORANTE**. per altre linee di credito per €84.605,09 a seguito di decreto ingiuntivo n.xxxx/2017 – RG.xxxx/2017 notificato in data 20.12.2017.

Ha dedotto infine la pretestuosità della contestazione per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi e della domanda di risarcimento danni e di ripetizione somme.

Ha chiesto quindi: “*1. Rigettare la richiesta di sospensione in quanto le censure sollevate sono temerarie e carenti sia nel *funus* che nel *periculum in mora*; 2. Dichiarare inammissibili e rigettare tutte le domande attrici, in quanto infondate, in fatto ed in diritto e comunque non provate e, per l'effetto, confermare quanto richiesto con atto di precetto esclusivamente nei confronti del sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**; 3. In (via) gradata, nella denegata ipotesi di ammissione della CTU contenere le somme dovute che saranno accertati, se dovuti, dalla CTU tecnico – contabile 4. Condannare parte opponente alle spese processuali di giudizio per le lite temeraria da distrarsi ex art.93 c.p.c. in favore del procuratore costituito antistatario; 5. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di lite”.*

Con ordinanza del 20 luglio 2018 questo giudice “*-ritenuto che i motivi di opposizione alla esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. non appaiono utilmente valutabili ai fini della invocata sospensione; - ritenuto, in particolare, che le contestazioni in ordine all'asserito superamento del limite di finanziabilità, non risultano specificamente documentate, non potendosi a tal fine ritenere idonei i dati*

rappresentati dalla rendita catastale degli immobili ipotecati; -ritenuto altresì che appare dubbia l'applicabilità dell'art. 117 TUB e conseguente rimodulazione del piano di ammortamento per la circostanza che il TEAG/ISC indicato in contratto sia inferiore a quello effettivo, stante la natura informativa di tale dato e la circostanza che nel documento di sintesi del contratto risultano specificamente indicati i criteri di calcolo dell'indicatore sintetico di costo, calcolato considerando gli interessi calcolati al tasso annuo nominale, alle spese per l'assicurazione ed alle commissioni per l'istruttoria, laddove nella CTP prodotta da parte opponente è incluso al fine di calcolo del TAEG anche il costo derivante dalla clausola che prevede l'estinzione anticipata del mutuo, di applicazione meramente eventuale (cfr. Trib. Palermo n. 2726 del 5.6.2018; Trib. Napoli n. 1476 del 9.2.2018), clausola che pertanto, non si ritiene qui valutabile; -ritenuto, pertanto, che non ricorrono i presupposti per disporre la sospensione della efficacia esecutiva del titolo azionato;” ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 615 comma 1 c.p.c. ed ha concesso alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.

La sola parte opponente si è avvalsa dei termini concessi.

Con la prima memoria, nel contestare quanto dedotto da parte avversa, ha evidenziato l'inconferenza delle deduzioni della opposta in ordine al rispetto del limite del tasso soglia; ha insistito per la nullità del mutuo per violazione dell'art. 38 TUB e per il ricalcolo degli interessi ai sensi dell'art. 117 TUB e per la rideterminazione del piano di ammortamento originario, deducendo la violazione dell'art. 124 TUB per l'errata indicazione del TAEG/ISC.

Ha insistito per la nullità dell'ipoteca e della fideiussione bancaria, deducendo la nullità della fideiussione bancaria per mancanza di forma scritta, non risultando tale fideiussione allegata in atti, e per violazione dell'art. 2 della legge 287 del 1990, con conseguente nullità dell'intero contratto di mutuo ed ha richiamato in proposito la pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 29810 del 12/12/2017, in ordine alla nullità delle fideiussioni omnibus conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI, ed il provvedimento n. 55 del 02/05/2005 di Banca d'Italia circa la nullità delle clausole previste in sede di fideiussione, secondo cui sono considerate nulle le fideiussioni che contengono la sostanza delle clausole ivi enunciate, limitative della facoltà del fideiussore di formulare eccezioni e derogative all'art. 1957 cod. civ.

Ha insistito inoltre nella illegittimità della segnalazione alla “Centrale Rischi”, insistendo in tutto quanto ulteriormente contestato ed eccepito nell'atto di citazione ed ha precisato le conclusioni nel modo seguente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis: Nel merito: - dichiarare ed accertare l'inammissibilità, l'illegittimità, l'inefficacia, l'inesistenza e/o la nullità dell'atto di precetto del 25/11/2017, nonché del titolo esecutivo, promosso dalla - **BANCA INCORPORANTE.**, quale società incorporante **BANCA INCORPORATA.**, e conseguentemente dichiarare nulla e senza alcun effetto l'intimazione di pagamento della somma di € 47.295,52, di cui al precetto notificato, per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità e di inefficacia del contratto di mutuo ipotecario e del successivo atto di erogazione e quietanza, della relativa ipoteca e della relativa fideiussione. In via riconvenzionale: - accertare il reale valore dei beni concessi in ipoteca, al momento della stipula del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell'atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, oggetto del presente giudizio, tenuto conto dell'importo concesso a parte opponente, sempre dalla **BANCA INCORPORATA.**, con il precedente contratto di mutuo del 30/03/2006 a rogito Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx, il tutto con riferimento ai parametri fissati dall'art. 38 D.Lgs. n. 385/96 e dalla Delibera del CICR del 22/04/1995; - accertare che l'ipoteca concessa a garanzia del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx sia di secondo grado; - accertare e dichiarare, sulla base della documentazione versata in atti e/o sulla base delle risultanze dei suddetti accertamenti, la nullità del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell'atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar

**OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, stipulati tra l'opponente e la **BANCA INCORPORATA**., ora **BANCA INCORPORANTE**., per violazione dell'art. 38 D.Lgs. n. 385/96, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell'atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, stipulati tra l'opponente e la **BANCA INCORPORATA**., ora **BANCA INCORPORANTE**., a causa della errata indicazione del TAEG/ISC, o comunque la nullità parziale dello stesso e, in ogni caso, dichiarare non dovuti i tassi contrattuali pattuiti e procedere alla conversione degli stessi con applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB; - accertare e determinare l'esatto ammontare della somma versata illegittimamente, a seguito del ricalcolo effettuato sulla base del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB e, per l'effetto, condannare l'opposta alla restituzione nei confronti dell'opponente delle somme versate in violazione della sopra citata norma, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. n. 19449 del 16/07/2008, dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo, ovvero porla in compensazione di quanto eventualmente dovesse risultare ancora dovuto da quest'ultimo, previo ricalcolo degli importi; - determinare l'esatto dare avere tra le parti e, di conseguenza, provvedere alla rideterminazione e riformulazione del piano di ammortamento del contratto di mutuo in oggetto; - accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cosenza in data 10/11/2007 al n. xxxxx R.G. e n. xxxx R.P. e successiva annotazione del 09/07/2010 al n. xxxxx R.G. e n. xxxx R.P. e di ogni altra garanzia illegittimamente concessa e, pertanto, procedere alla loro totale cancellazione o, quantomeno, alla loro riduzione in proporzione a quanto eventualmente dovuto dall'opponente, ponendo in ogni caso le relative spese integralmente a carico della banca; - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione concessa da FIDEIUSSORE per mancanza di prova scritta e comunque per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990. In ogni caso: - condannare, a seguito degli accertamenti sopra indicati, la Unione di Banche Italiane - **BANCA INCORPORANTE**., quale società incorporante **BANCA INCORPORATA**., al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, da quantificarsi in via equitativa in una somma pari all'ammontare degli interessi che risulteranno essere stati pagati dall'opponente. - condannare la **Unione di Banche Italiane - BANCA INCORPORANTE**., quale incorporanda della **BANCA INCORPORATA**., al risarcimento di ogni danno subito per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, nella misura che, allo stato, relativamente ai soli pregiudizi derivanti dalle suddette segnalazioni, fatto salvo ogni ulteriore pregiudizio derivante dallo stesso fatto che, nei limiti di legge, dovesse essere accertato in corso di causa; - condannare la **BANCA INCORPORANTE**., quale società incorporante **BANCA INCORPORATA**., al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore”.

Con la seconda memoria, nel richiamare le deduzioni ed eccezioni già svolte, ha chiesto procedersi a CTU sia con riguardo al valore dei beni sui quali è stata iscritta ipoteca sia con riguardo al contratto di mutuo ed al ricalcolo del dovuto sia con riguardo alla validità della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra **FIDEIUSSORE** anche con riferimento alla violazione della normativa antitrust.

Con la terza memoria parte opponente ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori.

Con ordinanza del 11.2.2019 questo giudice ha disposto procedersi a CTU al fine di accertare “il valore che avevano gli immobili sui quali è stata concessa ipoteca in forza del contratto di mutuo in Notar **OMISSIS** del 31.10.2007...e atto di erogazione e quietanza. Notar **OMISSIS** Rep. xxxxx racc. xxxxx all'epoca della stipulazione del mutuo...” e di verificare se l'ipoteca iscritta sugli immobili fosse ipoteca di secondo grado.

Il CTU nominato Ing. **OMISSIS**, nella sua relazione ha rilevato anzitutto che “I dati catastali del fabbricato e del terreno di cui è proprietario il signor **LEGALE RAPPRESENTANTE**, interessati dalla presente stima, sono esposti nella seguente tabella. Si precisa che con il frazionamento del 25/07/06 protocollo n. xxxxxxxx in atti dal 25/07/06 (Frazionamento per trasferimento di diritti n. xxxxx. x/2006) il sub x1 della particella xxx del Foglio n. x del comune di **OMISSIS** è stato soppresso e sono

stati originati i sub x ed il sub x rispettivamente appartenenti alle categorie A/3, abitazione di tipo economico, e C/3, laboratori per arti e mestieri (All. 10 - 13)".

Ha verificato che "alla data del 31.10.07 l'immobile nel suo complesso, quindi l'abitazione sub x ed il laboratorio sub x, si presenta come un fabbricato ultimato con i confini materializzati come risulta dalle planimetrie catastali (.....e confermato dal rilievo metrico effettuato in data 4 Giugno 2019 dal CTU ad eccezione fatta per un porzione di laboratorio (comunque non considerata ai fini della stima) che è stata aggiunta successivamente rispetto alla data di riferimento dell'elaborato peritale".

Seguendo il metodo di stima sintetico – comparativa, in base a ricerche di mercato in loco e sui borsini immobiliari del tipo OMI, FIAIP e siti on-line specializzati nella compravendita di immobili, e presso studi professionali, notai e agenzie immobiliari, ha concluso stimando il valore del fabbricato in euro 70.624,00 ed il valore del terreno in euro 2.210,00, per un valore complessivo di euro 72.834,00.

Ha inoltre accertato che "l'ipoteca volontaria iscritta in forza al contratto di mutuo fondiario del 31.10.07 sugli immobili censiti al foglio n. x del Comune di **OMISSIS** alle p.lle xxx e xxx sub xe sub x (puntualizzo che alla data del 31.07.10 il sub x della p.lla xxx era stato soppresso con frazionamento del 25/07/06 ed aveva originato il sub x ed il sub x come di seguito specificato) è di secondo grado. Questo si può accertare dalle visure ipotecarie (....) e dai contratti di mutuo stipulati dal Signor **LEGALE RAPPRESENTANTE** con la **BANCA INCORPORANTE** infatti, l'ipoteca volontaria di primo grado veniva posta in essere sugli immobili prima descritti in data 30.03.06 mentre con il contratto del 31.10.07 sui medesimi veniva posta in essere l'ipoteca volontaria di secondo grado".

Questo giudice quindi ha disposto approfondimento contabile avente il seguente oggetto: "Il CTU, sulla base degli atti di causa ed esaminata la documentazione allegata ai fascicoli di parte:

- 1) ricostruisca il rapporto intercorso tra le parti;
- 2) determini il capitale residuo del finanziamento pregresso relativo al contratto di mutuo stipulato fra le parti in data 30.3.2006 specificato in atti, alla data del 31.10.2007;
- 3) accerti e determini l'importo complessivo dei due mutui rispettivamente stipulati in data 30.03.2006 ed in data 31.10.2007 alla data del 31.10.2017 (rectius "2007", ndr), ai sensi della delibera CICR del 22.4.1995;
- 4) ricostruisca, previa esclusione degli interessi convenzionali e moratori e previo ricalcolo del credito dell'istituto bancario derivante dal mutuo stipulato il 31.7.2007, sulla base degli interessi al tasso legale, e previa verifica del quantum versato da parte attrice a titolo di rate di mutuo e distinguendo tra capitale ed interessi, l'esatto dare-avere tra le parti;"

Il CTU nominato dott.ssa **OMISSIS** ha evidenziato che "il mutuo con garanzia ipotecaria del 30.03.2006 di € 50.000,00 Atto a ministero avv. **OMISSIS** notaio in **OMISSIS** (repertorio n. xxxxx – raccolta xxxxx)..... prevedeva le seguenti condizioni: capitale mutuato: € 50.000,00; modalità di rimborso: 180 rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi determinate secondo il metodo "alla francese" scadenti il giorno 30 di ogni mese; Tasso di interesse: per le prime 12 rate tasso annuo nominale fisso del 3,50%; per le rimanenti 168 rate tasso variabile trimestralmente formato dalla somma del parametro Euribor 6 mesi divisore 360 (media mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre di ogni anno) e di uno spread di 1,75 punti (valore del parametro alla data di stipula 2,739%); Clausola cap e floor: tasso minimo del 3% e massimo del 7,05%; Tasso di mora: tasso del mutuo maggiorato di due punti con presenza della clausola di salvaguardia che limita il tasso alla soglia usura; Assicurazione infortuni: € 2,28 per rata; Comm. ant. estinzione: 3% del capitale restituito anticipatamente entro il decimo anno, 1,50% dopo il decimo anno con un minimo in entrambi i casi di € 51,65; Commissioni istruttoria: € 105,00; Comm. incasso rata € 1,50 rata; Spese comunicazioni: € 3,00; I.S.C.: 3,747%; Imposta sostitutiva: 0,250%".

Quanto al "mutuo fondiario con garanzia ipotecaria del 31.10.2007 di € 70.000,00 Atto a ministero avv. **OMISSIS** notaio in **OMISSIS** (repertorio n. xxxxx – raccolta xxxxx). Il finanziamento era della tipologia "a stato di avanzamento lavori" e il mutuatario dava atto di aver ricevuto l'intera somma

mutuata con l'atto pubblico di quietanza del 18.06.2008 a ministero avv. **OMISSIS** notaio in **OMISSIS** (repertorio n. xxxx – raccolta xxxx)” e che “veniva erogato durante il periodo di preammortamento come risulta dal predetto atto di quietanza e prevedeva .....le seguenti condizioni: Capitale mutuato: € 70.000,00; Erogazione: entro il termine del periodo di preammortamento fissato in otto mesi; Preammortamento: otto mesi in cui sono dovuti solo gli interessi sulle somme effettivamente erogate; Modalità di rimborso: 120 rate mensili posticipate comprensive di capitale ed interessi determinate secondo il metodo “alla francese” scadenti alla fine di ogni mese; Tasso di interesse: fisso annuo nominale del 5,95%; Tasso di mora: tasso del mutuo maggiorato di due punti con presenza della clausola di salvaguardia che limita il tasso alla soglia usura; Comm. ant. estinzione: 2% del capitale restituito anticipatamente; Commissioni istruttoria: € 87,50; Comm. incasso rata: € 1,50 rata; Spese per ogni invio comunicazioni: € 3,00; I.S.C.: 6,180%; Imposta sostitutiva: 0,250% calcolata sul capitale erogato”.

Quanto al capitale residuo alla data del 31.10.2007 del finanziamento relativo al contratto di mutuo del 30.3.2006, il CTU ha rilevato che dal piano di ammortamento alla data del 31.10.2007 il debito residuo in linea capitale era pari ad € 46.133,76. Tuttavia, ha rilevato il CTU, “Dalla documentazione in atti non è possibile evincere se a tale data vi fossero rate insolute”.

Quanto all'importo complessivo dei due mutui del 30.03.2006 e del 31.10.2007 alla data del 31.10.2017, secondo quanto previsto dalla delibera CICR del 22.4.1995, il CTU ha rilevato che “alla data del 31.10.2007 deve essere determinato il capitale residuo del mutuo stipulato in data 30.03.2006, cui va sommato il capitale mutuato con il contratto del 31.10.2007 e il risultato posto a raffronto con il valore dei beni e con le eventuali ulteriori garanzie concesse. ....determinato in € 46.133,76 il capitale residuo del mutuo stipulato il 30.03.2006 ...sommato al capitale del nuovo mutuo concesso il 31.10.2007 (€ 70.000,00), fa sì che si pervenga ad un valore complessivo di € 116.133,76 in linea capitale. Tale conteggio alla luce della normativa citata non può comunque essere considerato corretto. Infatti il mutuo del 31.10.2007 è della tipologia “a stato di avanzamento lavori” e, pertanto, la verifica della capienza delle garanzie (immobiliari e non) andrebbe effettuata a ogni fase di esecuzione dei lavori. Dalla documentazione in atti si evince solo che alla data 18.06.2008 era stato corrisposto l'intero importo ma non sono note le date delle singole erogazioni (dalla documentazione successivamente trasmessa dall'avv. **OMISSIS** per conto del sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**, si evince che le erogazioni sono avvenute il 31.10.2007 per € 42.000,00 ed il 18.06.2008 per € 28.000,00). Per quanto attiene il valore degli immobili alla data del 31.10.2007, si è fatto riferimento alla perizia d'ufficio del 03.07.2019 redatta dall'ing. **OMISSIS** che valuta i beni in € 72.834,00. La suddetta valutazione sostanzialmente conferma i valori di cui alla perizia giurata del 19.09.2018 a firma del geom. **OMISSIS** (effettuata su incarico del sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**) che stima i beni in € 75.249,00. Ne consegue che l'importo del residuo mutuo del 2006 e di quello concesso il 31.03.2007, complessivamente pari a € 116.133,76, è ampiamente superiore all'80% del valore dei beni (€ 58.267,20) e, quindi, non risultano rispettati i limiti dettati dalla normativa richiamata nel quesito. Qualora venisse considerata una “garanzia accessoria” la fideiussione prestata dalla sig.ra **FIDEIUSSORE** (€ 91.000,00), avremmo che l'importo dei due mutui alla data del 31.10.2007 (€ 116.133,76) risulta inferiore all'80% della somma tra il valore degli immobili (€ 58.267,20) e l'importo della fideiussione (€ 91.000,00)”.

Il CTU inoltre, in ordine alla ricostruzione del dare-avere fra le parti, con esclusione degli interessi convenzionali e moratori e previo ricalcolo del credito dell'istituto bancario derivante dal mutuo stipulato il 31.7.2007, sulla base degli interessi calcolati al tasso legale, ha rilevato che “Il mutuo del 31.10.2007 era della tipologia “a tasso fisso” e prevedeva il rimborso in 128 mesi mediante pagamento di otto rate di soli interessi (così detto “preammortamento”) e di 120 rate di ammortamento determinate con il sistema “francese” o a “rate costanti”. La scrivente ha pertanto individuato la misura del tasso legale vigente alla data della stipula (2,50%), ha determinato l'importo della rata e provveduto al ricalcolo del piano di ammortamento al tasso del 2,50%, escludendo il periodo di preammortamento, evidenziando che non erano disponibili in atti le date di erogazione.

Ha inoltre rilevato la mancanza in atti delle quietanze di pagamento delle rate di mutuo e che pertanto la difesa di parte opponente aveva trasmesso “3 files .... contenenti gli estratti del c/c xxxxx intestato alla **SOCIETA' DEBITRICE**, il piano di ammortamento del mutuo di € 70.000,00 del 31.10.2007 con il prospetto delle rate pagate e il piano di ammortamento del mutuo di € 50.000,00 del 30.03.2006”, acquisizione rispetto alla quale, ha esposto il CTU, il procuratore di parte opposta aveva manifestato opposizione, eccependone la tardività.

Sulla base di tale documentazione, operato, sulla base del piano di ammortamento ricalcolato al tasso legale, il conteggio che, ha precisato, “non tiene conto del periodo di preammortamento”, il CTU **OMISSIS** ha concluso che “alla data del precetto (25.11.2017) la situazione era dunque la seguente: - quota capitale rate impagate € 28.706,74 - capitale residuo € 5.229,86 - quota interessi rate impagate € 1.915,26 - spese € 69,00 –totale debito € 35.920,86”.

Rispetto alle conclusioni del CTU, il CTP nominato dalla parte opposta ha osservato che, pur ritenendo tecnicamente corretta la bozza di ctu, “si ritiene che la valutazione non debba essere limitata ai beni ipotecati ma anche al costo delle opere da eseguire sugli stessi (ovvero al fabbricato realizzato sul terreno). Infatti è evidente che il mutuo, erogato a stato di avanzamento lavori, sia stato utilizzato per la realizzazione del fabbricato di cui alla particella xxx, sub x, del foglio x del catasto fabbricati, già particella xxx del foglio x del catasto terreni, immobile che, chiaramente, non esisteva alla data del 31.10.2007 essendo stato realizzato successivamente grazie ai proventi derivanti dal finanziamento. Alle pagine precedenti è stata ipotizzata l'effettiva valutazione dei beni che attesta il rispetto delle soglie di finanziabilità”.

Parte opponente, a sua volta, in merito alle conclusioni cui è pervenuta la CTU Dott.ssa **OMISSIS**, ha evidenziato anzitutto che deve tenersi conto della stima dei beni effettuata dal CTU **OMISSIS**; che anche a volere considerare la fideiussione prestata come idonea ad innalzare il limite di finanziabilità al 100%, in ogni caso il valore del finanziamento concesso, tenuto conto del capitale residuo del precedete mutuo, supererebbe comunque il limite di finanziabilità.

Ha inoltre evidenziato la portata confessoria del documento che rappresenta il piano di ammortamento allegato dalla banca alla sua comparsa di costituzione e recante la data del 13.3.2015, in cui l'importo del debito residuo è riportato pari ad euro 35.464,46, corrispondente alla rata n. 80, e di importo inferiore a quello evidenziato dalla difesa di parte opponente e corrispondente alla rata n. 63, dovendosi presumere pertanto che l'ultima rata pagata corrisponda alla rata n. 79.

All'esito delle osservazioni delle parti, questo giudice, con ordinanza del 20.5.2021, ha disposto procedersi a CTU collegiale, integrativa dei precedenti quesiti affinché i CTU: “accertino, se con il mutuo stipulato in data 31.10.2007 dalla **SOCIETA' DEBITRICE** sia stato rispettato il limite di finanziabilità, tenuto conto dei criteri stabiliti all'art. 38 TUB e con la delibera CICR del 22.4.1995 e succ. integr. e tenuto conto della prestazione di garanzie integrative specificamente elencate nella detta delibera e delle altre idonee garanzie, individuate secondo i criteri previsti dalla Banca d'Italia e di cui alla comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2.4.2005 e tenuto conto altresì di precedenti iscrizioni ipotecarie sugli immobili e dell'importo del capitale residuo del pregresso finanziamento (contratto di mutuo del 30.3.2006), tenuto conto del valore degli immobili sui quali è stata iscritta ipoteca ed anche, procedendo alla relativa stima, del costo delle opere da eseguire (e poi eseguite) sul terreno sul quale è stata iscritta ipoteca; In caso di superamento del limite di finanziabilità, si effettui il ricalcolo del credito derivante dal mutuo stipulato il 31.7.2007 escludendo gli interessi corrispettivi e moratori e calcolando gli interessi legali dalla singole erogazioni alla data del precetto, previa verifica del quantum versato, sulla base della sola documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta dalle parti”.

In data 6.6.2021 ha spiegato intervento ex art. 111 c.p.c. la **MANDATARIA.**, giusta procura speciale di **BANCA INTERVENUTA.**, la quale in virtù di atto a rogito del Notaio **OMISSIS**, Notaio in Milano,

del 19 febbraio 2021, Rep. xxxxx/xxxx, ha acquistato dalla **BANCA INCORPORANTE** un ramo di azienda che ricomprende anche i rapporti oggetto del giudizio in epigrafe.

Conferito l'incarico ai CTU, il CTU Ing. **OMISSIS** ha depositato il suo elaborato, rappresentando tuttavia la impossibilità di *“effettuare la stima del costo delle opere da eseguire né tantomeno risalire al valore delle opere realizzate con riferimento alle singole erogazioni del mutuo poiché la scorta documentale in atti non permette una oggettiva stesura dell'elaborato peritale non essendo, lo stesso, accompagnato dalle prove concrete di realizzazione dei lavori nei singoli momenti temporali e pertanto l'unica stima effettuabile risulta essere quella già depositata con riferimento alla data del 31.10.07 (prima erogazione del mutuo). Preciso che la valutazione dovrebbe essere fatta sulla base degli stati di avanzamento dei lavori (SAL – non presenti) nei quali dovrebbero essere computati periodicamente i lavori eseguiti nell'arco temporale che va dalla prima erogazione, 31.10.07, alla seconda erogazione, 18.06.08, per come richiestomi dal Giudice. Puntualizzo, inoltre, che ad oggi non è presente il certificato di agibilità del fabbricato distinto catastalmente al NCEU del Comune di **OMISSIS** al Foglio n. x Particella xxx sub x e x, quindi non si può parlare di completamento dei lavori perché gli stessi sono tali solo quando è presente il succitato certificato che sancisce la chiusura dei lavori in conformità al titolo abilitativo rilasciato dall'ufficio tecnico comunale e lo stesso è obbligatoriamente accompagnato dagli attestati di conformità degli impianti, dal deposito/approvazione al genio civile e dalla dichiarazione catastale. Alla luce di quanto sopra esposto, nell'auspicio di aver esaurientemente reso le integrazioni richieste, si confermano le conclusioni dell'elaborato peritale depositato telematicamente, che qui integralmente si richiamano”*.

All'esito del deposito altresì della relazione a firma della dott.ssa **OMISSIS**, la quale ha evidenziato le conclusioni formulate dall'Ing. **OMISSIS** ed ha concluso nel senso di non potere entrare nel merito delle valutazioni tecniche del CTU Ing. **OMISSIS**.

Il procuratore di parte opponente unitamente al CTP nominato ha formulato le sue osservazioni insistendo nella eccezione di invalidità della fideiussione rilasciata dalla Sig.ra **FIDEIUSSORE**, ribadendo che ricorra superamento del limite di finanziabilità anche a volere considerare valida la fideiussione prestata, anche a volere considerare la sola prima erogazione del mutuo per euro 42.000,00 al 31.10.2007; contestando che il mutuo fosse stato erogato in ragione di stati di avanzamento lavori, deducendo in proposito che la dicitura in tal senso riportata sull'atto di mutuo non trova riscontro in ulteriori atti e rilevando che il mutuo non risulta finalizzato alla realizzazione di opere.

Ha insistito per il valore confessionario del piano di ammortamento del mutuo allegato dalla banca, datato 13.3.2015 da cui risulterebbe un debito residuo pari ad euro 35.464,46, corrispondente alla rata n. 80. Parte opposta, a sua volta (vedi osservazione del CTP nominato dalla parte), ha osservato che benché il corpo di fabbrica eseguito non sia completo sotto il profilo amministrativo, lo stesso sarebbe comunque suscettibile di valutazione eventualmente facendo riferimento ai soli dati OMI, ed ha formulato, a titolo esemplificativo, sulla base della quotazione dei capannoni in zona rurale del comune di **OMISSIS** nel 1° trimestre 2021, applicando il valore minimo di mercato pari a € 280,00 per metro quadro, una valutazione del corpo di fabbrica, della superficie catastale di 680 mq., pari ad € 190.400,00, traendone che l'importo del mutuo concesso sarebbe inferiore all'80% del valore degli immobili concessi in garanzia e di quello poi edificato, insistendo sul punto per un approfondimento tecnico.

Il CTU Dott.ssa **OMISSIS**, a questo punto, ha riproposto la risposta già data in atti e, quanto alle osservazioni della parte opponente, ha esposto: *“Il successivo rilievo attiene la seconda parte del quesito che chiede di effettuare il ricalcolo del credito derivante dal mutuo stipulato il 31.07.2007 escludendo gli interessi corrispettivi e moratori e calcolando gli interessi legali dalla singola erogazione alla data del precetto, previa verifica del quantum versato, sulla base della sola documentazione ritualmente e tempestivamente prodotta dalle parti. Secondo il Difensore e il Ctp è possibile effettuare il conteggio in quanto è “provato” che siano state pagate le rate fino alla n. 80, con un capitale residuo di € 31.530,81. In realtà il precetto è per € 47.295,52 “in sorte capitale” che corrisponde all'incirca al capitale residuo alla 13^ rata (€ 47.235,61) per cui la “sorte capitale” azionata è probabile che corrisponda, oltre al*

capitale residuo anche alle rate impagate. In mancanza delle quietanze di pagamento non è quindi possibile effettuare la ricostruzione richiesta dal quesito tenendo conto della sola documentazione ritualmente e tempestivamente versata in atti”.

Questo giudice, all’esito, con ordinanza riservata all’udienza del 22.02.2022, ritenuto non necessario ulteriore approfondimento istruttorio, ha fissato l’udienza per la precisazione delle conclusioni.

Parte opponente, la quale ha eccepito la tardività delle allegazioni di parte opposta in sede di osservazioni alle relazioni di CTU, ha depositato note di trattazione scritta in data 19.5.2022, precisando le sue conclusioni insistendo nella chiesta integrazione della CTU Collegiale, e nella convocazione del CTU Dott.ssa **OMISSIS** per rispondere al quesito in ordine alla valutazione dei beni ipotecati, ed alla idoneità/validità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, e per effettuare il ricalcolo del rapporto dare/avere tra l’opponente e banca tenuto conto altresì del piano di ammortamento, datato 13.03.2015, depositato dalla **BANCA INCORPORANTE**, ed ha concluso: “*Voglia l’On.le Tribunale adito, in accoglimento della presente opposizione, contrariis reiectis: Nel merito: - dichiarare ed accertare l’inammissibilità, l’illegittimità, l’inefficacia, l’inesistenza e/o la nullità dell’atto di precetto del 25/11/2017, nonché del titolo esecutivo, promosso dalla BANCA INCORPORANTE., quale società incorporante BANCA INCORPORATA., a cui è subentrata, nel corso del giudizio, la MANDATARIA. con rappresentanza di BANCA INTERVENUTA., e, conseguentemente, dichiarare nulla e senza alcun effetto l’intimazione di pagamento della somma di € 47.295,52, di cui al precetto notificato, per i motivi esplicitati nell’atto introduttivo e negli scritti difensivi, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità e di inefficacia del contratto di mutuo ipotecario e del successivo atto di erogazione e quietanza, della relativa ipoteca e della relativa fideiussione. In via riconvenzionale: - accertare il reale valore dei beni concessi in ipoteca, al momento della stipula del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell’atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, oggetto del presente giudizio, tenuto conto dell’importo concesso a parte opponente, sempre dalla **BANCA INCORPORATA.**, con il precedente contratto di mutuo del 30/03/2006 a rogito Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxx - Racc. n. xxxxx, il tutto con riferimento ai parametri fissati dall’art. 38 D.Lgs. n. xxx/xx e dalla Delibera del CICR del 22/04/1995; - accertare che l’ipoteca concessa a garanzia del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx sia di secondo grado; - accertare e dichiarare, sulla base della documentazione versata in atti e/o sulla base delle risultanze dei suddetti accertamenti, la nullità del contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell’atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, stipulati tra l’opponente e la **BANCA INCORPORATA.**, poi **BANCA INCORPORANTE.**, a cui è subentrata, nel corso del giudizio, **MANDATARIA** quale mandataria con rappresentanza di **BANCA INTERVENUTA.**, per violazione dell’art. 38 D.Lgs. n. 385/96, con ogni conseguente statuizione; - accertare e dichiarare l’illegittimità e la nullità contratto di mutuo del 31/10/2007 a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx- Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 21/11/2007, e dell’atto di erogazione e quietanza a rogito del Notar **OMISSIS**, Rep. n. xxxxx - Racc. n. xxxxx, munito di formula esecutiva in data 20/07/2010, stipulati tra l’opponente e la **BANCA INCORPORATA.**, poi **BANCA INCORPORANTE.**, a cui è subentrata, nel corso del giudizio, **MANDATARIA** quale mandataria con rappresentanza della **BANCA INTERVENUTA**, a causa della errata indicazione del TAEG/ISC, o comunque la nullità parziale dello stesso e, in ogni caso, dichiarare non dovuti i tassi contrattuali pattuiti e procedere alla conversione degli stessi con applicazione del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB; - accertare e determinare l’esatto ammontare della somma versata illegittimamente, a seguito del ricalcolo effettuato sulla base del tasso sostitutivo BOT ex art. 117 TUB e, per l’effetto, condannare l’opposta alla restituzione nei confronti dell’opponente delle somme versate in violazione della sopra citata norma, con rivalutazione ed interessi ex Cass. S.U. n. 19449 del 16/07/2008, dalla data di ogni singolo versamento sino al saldo, ovvero porla in compensazione di quanto eventualmente dovesse risultare ancora dovuto da quest’ultimo, previo ricalcolo degli importi; - determinare l’esatto dare avere tra le parti e, di conseguenza, provvedere alla rideterminazione e riformulazione del piano di*

ammortamento del contratto di mutuo in oggetto; - accertare e dichiarare la nullità dell'ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di **Cosenza** in data 10/11/2007 al n. xxxxx R.G. e n. xxxx R.P. e successiva annotazione del 09/07/2010 al n. xxxxx R.G. e n. xxxx R.P. e di ogni altra garanzia illegittimamente concessa e, pertanto, procedere alla loro totale cancellazione o, quantomeno, alla loro riduzione in proporzione a quanto eventualmente dovuto dall'opponente, ponendo in ogni caso le relative spese integralmente a carico della banca; - accertare e dichiarare la nullità della fideiussione concessa dal **FIDEIUSSORE** per mancanza di prova scritta e comunque per violazione dell'art. 2 della Legge n. 287/1990. In ogni caso: condannare, a seguito degli accertamenti sopra indicati, la **BANCA INCORPORANTE.**, quale società incorporante **BANCA INCORPORATA.**, e/o, comunque, la **MANDATARIA** con rappresentanza di **BANCA INTERVENUTA**, società subentrata all'originaria opposta nel corso del giudizio e/o la stessa società mandante, al risarcimento dei danni in favore dell'opponente, da quantificarsi in via equitativa in una somma pari all'ammontare degli interessi che risulteranno essere stati pagati dall'opponente. - condannare la **BANCA INCORPORANTE.**, quale incorporante della **BANCA INCORPORATA.**, e/o, comunque, la **MANDATARIA** con rappresentanza di **BANCA INTERVENUTA**, società subentrata all'originaria opposta nel corso del giudizio e/o la stessa società mandante, al risarcimento di ogni danno subito per illegittima segnalazione alla Centrale Rischii della Banca d'Italia, nella misura che, allo stato, relativamente ai soli pregiudizi derivanti dalle suddette segnalazioni, fatto salvo ogni ulteriore pregiudizio derivante dallo stesso fatto che, nei limiti di legge, dovesse essere accertato in corso di causa; - condannare la **BANCA INCORPORANTE.**, quale società incorporante **BANCA INCORPORATA.**, e/o, comunque, la **MANDATARIA** con rappresentanza di **BANCA INTERVENUTA**, società subentrata all'originaria opposta nel corso del giudizio e/o la stessa società mandante, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto difensore. - Si insiste acchè il sig. G.I. voglia rimettere la causa sul ruolo per convocare il CTU Dott.ssa **OMISSIS**, disponendo l'integrazione della CTU Collegiale e della CTU individuale (per come già richiesto nelle note di udienza successive al deposito della stessa), chiamando il CTU: 1) a rispondere al quesito posto in sede di conferimento incarico da parte del Tribunale quanto meno con riferimento al valore dei beni ipotecati, previa valutazione della idoneità/validità della fideiussione rilasciata dalla sig.ra **FIDEIUSSORE**, secondo i parametri CICR e Banca d'Italia citati nel quesito medesimo; 2) ad integrare la propria parte di CTU collegiale e comunque la propria CTU individuale con effettuazione del ricalcolo del rapporto dare/avere tra opponente e banca sulla base della documentazione depositata ritualmente in atti, considerando, perciò, anche quanto risultante dal piano di ammortamento, datato 13.03.2015, a firma della **BANCA INCORPORANTE** e dalla stessa depositato in sede di costituzione nel presente giudizio. Il tutto con rideterminazione dei tempi, anche per le osservazioni delle parti, della CTU Collegiale, per la parte riguardante la Dott.ssa **OMISSIS**, e di quella individuale e con rinvio della causa ad altra udienza per il deposito della CTU per come integrata. - Si insiste, altresì, acchè il sig. G.I. voglia rimettere la causa sul ruolo anche per ammissione di CTU contabile in merito ai quesiti ed alle relative richieste formulati dalla difesa dell'opponente con le memorie istruttorie ex art. 183, c. 6°, c.p.c. n. 2, di cui al punto 2) (pag. 7) ed ai seguenti punti, da f) a j), la cui richiesta venne rigettata dal sig. G.I. in corso di causa. - Si reitera, infine, la già formulata eccezione di tardività, irritualità e, comunque, di inammissibilità delle deduzioni, richieste e della produzione allegata dal CTP dell'opposta alle osservazioni depositate nel corso della CTU individuale della Dott.ssa **OMISSIS** e nel corso della CTU Collegiale, non essendo state le dette deduzioni, richieste e produzioni effettuate nel rispetto dei termini processuali, perentori per come disposto dalla legge. Si richiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e repliche”

Parte opposta e parte intervenuta con rispettive note di trattazione scritta depositate in data 20.5.2022 hanno concluso riportandosi alle rispettive comparse.

All'udienza del 24.5.2022 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.

Parte opponente si è avvalsa dei termini concessi depositando comparsa conclusionale e memorie di replica, insistendo nelle sue eccezioni, deduzioni e richieste ed eccependo il tardivo deposito delle parti

opposta ed intervenuta delle note di trattazione scritta depositate in data 20.5.2022 per l'udienza del 24.5.2022, deducendo che, stante la tardività, le dette parti avrebbero dovuto essere considerate assenti all'udienza cartolare.

Parte opposta e parte intervenuta hanno depositato le sole comparse conclusionali.

\*\*\*\*\*

In via preliminare occorre precisare che il termine di cinque giorni antecedenti l'udienza cartolare assegnato alle parti per il deposito di note di trattazione scritta, secondo le disposizioni *ratione temporis* vigenti (art. 221 comma 4 DL 34/2020 conv. con modif. in l. 77/2020, e succ. modif.) è termine ordinatorio, assegnato alle parti ai fini della instaurazione del contraddittorio, che, nel caso in esame, rilevato che le deduzioni e conclusioni delle parti opposta ed intervenuta, depositate il giorno successivo alla scadenza del termine a ritroso assegnato, sono state di mero richiamo alle conclusioni rassegnate nelle rispettive comparse, non risulta in alcun modo lesivo.

Passando all'esame dei motivi di opposizione, occorre precisare che parte opponente non ha formulato rilievi in ordine al superamento del tasso soglia, ed anzi nella relazione di consulenza econometrica allegata all'atto di citazione ed a firma del Dott. **OMISSIS**, si evidenzia a pagina 15 che il tasso di mora (pari a 7,950%) convenuto al momento della stipula del mutuo è inferiore al tasso soglia rilevato per il periodo.

Parte opponente, sulla base delle verifiche effettuate dal proprio CTP Dott. **OMISSIS** (partendo dal TAN pattuito in contratto pari al 5,950% e delle spese non solo di istruttoria ma anche per l'assicurazione incendi e per l'estinzione anticipata del mutuo e, separatamente, partendo dal tasso di mora) contesta piuttosto l'errata indicazione contenuta in contratto del TAEG/ISC (indicato in contratto pari al 6,18%) e che invece risulterebbe superiore (pari a 6,810% partendo dal TAN ovvero, rispettivamente, pari al 7,072% partendo dal tasso di mora).

Ne deduce la violazione dell'art. 124 D.Lgs. 385/1993 e la conseguente nullità della relativa clausola ovvero della clausola determinativa degli interessi ed invoca l'applicazione del tasso di interessi sostitutivo ai sensi dell'art. 117 comma 7 D.Lgs. 385/1993 con conseguente ricalcolo del piano di ammortamento.

Tale motivo di opposizione è infondato, ed infatti l'indicatore sintetico di costo ha funzione esclusivamente informativa e non determina una condizione economica applicabile al contratto, cosicché la sua difformità rispetto alle clausole economiche del contratto non determina la nullità dello stesso o delle relative clausole (cfr. *ex multis* Trib. Milano n. 10832 del 26.10.2017; Trib. Napoli Nord 12.3.2018).

Sul punto va precisato che non risulta applicabile la disposizione prevista all'art. 125 bis TUB, poiché trattasi di norma entrata in vigore solo nel 2010, successivamente alla stipulazione del contratto di mutuo in oggetto ed inoltre è norma che riguarda la sola ipotesi di credito al consumo alla quale è estraneo il mutuo in esame.

In tal senso, da ultimo, la Corte di Cassazione con ordinanza n. **4597/2023** che ha ribadito che *"l'indicatore sintetico di costo (ISC) è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla deliberazione del CICR del 4.3.2003, che ha demandato alla Banca d'Italia il compito di individuare "le operazioni e i servizi per i quali ... gli intermediari sono obbligati a rendere noto un "Indicatore Sintetico di Costo" (ISC) comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente, secondo la formula stabilita dalla Banca d'Italia". Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione. Proprio perché svolge una mera funzione di pubblicità e trasparenza, l'ISC non costituisce un tasso di interesse, un*

prezzo o una condizione economica direttamente applicabile al contratto; non rientra nelle nozioni di “tassi, prezzi e condizioni” cui esclusivamente fa riferimento l’art. 117 comma 6 TUB”. D’altra parte, la sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell’ISC/TAEG è prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell’ambito della cui disciplina l’art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell’articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall’articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.

E la violazione da parte dell’istituto bancario di regole di condotta può al più generare un diritto al risarcimento del danno, di cui non è stata data prova.

Quanto alla lamentata violazione del limite di finanziabilità, giova precisare anzitutto che nel contratto di mutuo è stato previsto (art. 1) un periodo di preammortamento “concesso al mutuatario per l’esecuzione delle opere edili in programma e per il conseguente accesso alle erogazioni della somma mutuata, restando inteso che qualora entro il suddetto periodo di preammortamento il mutuo non venisse erogato totalmente, l’importo originariamente pattuito si considererà definitivamente ridotto all’ammontare erogato anche agli effetti dell’ammortamento” e che “le singole erogazioni parziali avverranno in relazione ed in proporzione al valore attuale dell’immobile oggetto dell’ipoteca ed ai valori, idoneamente documentati e comprovati, degli stati di avanzamento dei lavori eseguiti su detto immobile” con riserva, da parte della banca, della facoltà di verificare gli stati di avanzamento”.

E nell’atto di quietanza del 18.6.2008 in Notar **OMISSIS**, in cui la parte mutuataria ha rilasciato quietanza per avere ricevuto durante il periodo di preammortamento la somma di euro 70.000,00 quale erogazione totale del mutuo, si premette appunto che in relazione allo stato di avanzamento lavori, riguardanti l’immobile oggetto dell’ipoteca, sono state effettuate durante il connesso periodo di preammortamento erogazioni in favore della parte mutuataria per complessivi euro 42.000,00.

Quanto sopra, è indicativo del fatto che l’erogazione del mutuo è stata conformata in ragione di stati di avanzamento, e della necessità che la verifica circa il rispetto della proporzione stabilita fra finanziamento erogato ed il valore dei beni ipotecati avesse ad oggetto anche la verifica del costo delle opere realizzate.

Tale verifica tuttavia non è stata possibile in considerazione della carenza di prove concrete –il cui onere invero è a carico della parte opponente che ha dedotto il superamento del limite di finanziabilità–, in ordine alla realizzazione, tempo per tempo, dei lavori, come evidenziato dal CTU Ing. **OMISSIS** nella relazione depositata in data 2.9.2021.

In ogni caso ogni approfondimento in merito deve ritenersi superfluo, in considerazione del fatto che la Corte di Cassazione, nel dirimere orientamenti della giurisprudenza fra loro contrastanti in tema di interpretazione dell’art. 38 secondo comma DLgs. 385/93 –ritenuta, tale norma, ora norma la cui violazione non inciderebbe sulla validità del rapporto contrattuale ma comporterebbe la sola applicazione di sanzioni previste dal regolamento bancario (Cass. 2667272013) ora norma la cui violazione determinerebbe la nullità dell’intero contratto fatta salva la conversione, su istanza di parte, in mutuo ordinario ipotecario (Cass. 11543/2018) essendo tale limite elemento essenziale del contenuto del contratto (Cass. 11201/2018) - ha chiarito che non ricorre la nullità del contratto di mutuo fondiario per violazione del limite di finanziabilità, ed ha enunciato il seguente principio di diritto: CASS SSUU 16/11/2022, (ud. 27/09/2022, dep. 16/11/2022), n.33719 “In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, non è elemento essenziale del contenuto del contratto, non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto del contratto; non integra norma imperativa la disposizione - qual è quella con la quale il legislatore ha

*demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale" (cfr. art. 51 ss. e art. 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurre.. al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito".*

E pertanto, l'eventuale superamento del limite di finanziabilità e la violazione dell'art. 38 comma 2 TUB non incide sulla validità del contratto.

Ne consegue che, anche ove accertato l'eventuale superamento del limite di finanziabilità, non si deve procedere ad un ricalcolo del piano di ammortamento ed anche il ricalcolo effettuato dal CTU con la relazione depositata in data 20.1.2021 e finalizzato, come da quesito, al ricalcolo del dovuto in caso di accertata violazione del limite di finanziabilità, in quanto ricalcolo operato tenuto conto della documentazione allegata da parte opponente circa il pagamento delle rate di mutuo sino alla 63<sup>a</sup> rata, non può essere preso in considerazione in quanto, effettuato, appunto, sulla base di un importo della rata rideterminato al tasso legale (per l'ipotesi di violazione dell'art. 38 comma 2 TUB) e con esclusione del periodo di preammortamento.

Quanto alla contestazione dell'importo dovuto, *".....occorre rilevare che il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. è un ordinario giudizio di accertamento negativo del credito, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che dichiari la nullità o inefficacia dell'atto di precetto opposto per l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata, e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della assunta inesistenza del diritto di procedere in executivis. Ne consegue, sotto il versante probatorio, che al creditore, nel giudizio di opposizione, spetta il solo onere di dimostrare la validità ed efficacia del titolo esecutivo, mentre è onere dell'opponente dimostrare l'esistenza di fatti estintivi o impeditivi che, a quel titolo, tolgano in tutto o in parte efficacia"* (Tribunale, Terni, 07/11/2019, n. 857).

Nella vicenda in esame, deve ritenersi che gli opposenti non abbiano assolto all'onere probatorio di loro competenza.

In proposito, deve ritenersi ammissibile l'acquisizione da parte della CTU dott.ssa **OMISSIS** della documentazione allegata da parte opponente, rappresentata da *"3 files .... contenenti gli estratti del c/c xxxxx intestato alla **SOCIETA' DEBITRICE**, il piano di ammortamento del mutuo di € 70.000,00 del 31.10.2007 con il prospetto delle rate pagate e il piano di ammortamento del mutuo di € 50.000,00 del 30.03.2006"*, trattasi infatti di acquisizione ammessa in sede di esame contabile ex art. 198 c.p.c., per come di recente precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche se relativa alla prova dei *"fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni"* (Cass. 3086/2022).

Tanto precisato, la documentazione allegata da parte opponente in sede di CTU è tale da documentare la restituzione delle rate di mutuo sino alla rata n. 63 e non oltre.

Né, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, assume portata confessoria di restituzione dell'importo finanziato sino alla rata n. 79, il piano di ammortamento recante la data del 15.3.2015, che risulta una mera stampa a quella data del piano di ammortamento come se non fosse stata dichiarata la decadenza dal beneficio del termine, che invece, per come dedotto nell'atto di precetto e non contestato da parte opponente neanche successivamente alla costituzione della **BANCA INCORPORANTE**, è indicato essere stata comunicata con raccomandata ar del 16.4.2014; a tale piano di ammortamento allegato dalla opposta pertanto non può darsi valore probatorio.

Ribadito infatti che grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo del credito, il prospetto del piano di ammortamento allegato da parte opponente riporta le rate pagate, la sospensione del pagamento della quota capitale dalla rata 45<sup>a</sup> alla rata 56<sup>a</sup> ed indica altresì le rate insolute (dalla 64<sup>a</sup> alla 72<sup>a</sup>) e, a seguire le successive rate non pagate, fra cui anzitutto la 73<sup>a</sup> rata consolidata (avete scadenza 31.7.2014) e sino alla 132<sup>a</sup>.

Il che risulta inoltre coerente con l'importo intimato con l'atto di precetto qui opposto, per come rilevato anche dal CTU Dott.ssa **OMISSIS** nella relazione depositata in data 30.12.2021.

Stante l'infondatezza della opposizione, resta pertanto assorbita la richiesta di risarcimento danni per indebita segnalazione alla Centrale dei Rischi, domanda rispetto alla quale occorre, in aggiunta, rilevare che l'onere della relativa prova grava su chi domanda il risarcimento del danno da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi (in tal senso Cass., Sez. III, sent. n. 3139 del 9.2.2021). Nel caso in esame, al di là del fatto che le giustificazioni addotte dalle opposenti all'inadempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, nessuna prova è stata fornita dalle stesse in ordine a danni solo asseritamente subiti, ma non dimostrati per la segnalazione alla Centrale dei Rischi da parte della Banca.

Quanto alla contestata nullità della fideiussione, va rilevato, a questo punto, il difetto di interesse ad agire degli opposenti, a far valere tale nullità.

In ogni caso si precisa che la Corte di Cassazione ha ormai smentito l'orientamento per il quale l'accessorietà della fideiussione comporta necessariamente il rinvio al rapporto principale al fine di definire lo *status* "consumeristico" del garante (Corte di Cassazione, Pres. Graziosi- Rel.Dell'Utri nell'ordinanza n. 34515 del 16.11.2021) - "*va comunque richiamato l'indirizzo secondo cui le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorchè si conformino alle condizioni poste da uno dei contraenti, non possono considerarsi come "predisposte" dal contraente medesimo ai sensi dell'art. 1341 c.c. e, pertanto, pur se vessatorie, non necessitano di specifica approvazione (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992, n. 193; Cass., Sez. I, 28 agosto 2004, n. 17289; Cass., Sez. II, 20 giugno 2017, n. 15237; Cass., Sez. VI-2, 16 luglio 2020, n. 15253).*"

Si aggiunga, con riferimento alla eccepta nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, che, in tema di fideiussione specifica quale quella prestata in relazione al contratto di mutuo in oggetto, è onere -nel caso in esame non assolto- della parte che ne eccepisce la nullità fornire la prova di un accordo restrittivo della libertà di concorrenza (cfr. Trib. Milano Sez. Specializzata delle Imprese n. 5481 del 21.06.2022).

Risulta infine infondata altresì la contestazione di illegittimità della iscrizione ipotecaria, rilevato che la questione sollevata attiene più esattamente alla fase esecutiva ed in proposito il codice di rito detta all'art. 560 c.p.c. -più volte oggetto di interventi legislativi- i tempi ed i presupposti per emettere ordine di liberazione dell'immobile abitato dal debitore esecutato e dai familiari con lui conviventi.

In conclusione, l'opposizione proposta e le ulteriori domande delle parti opposenti, per quanto ritenuto e considerato, devono ritenersi infondate e devono essere rigettate.

Ogni altra questione resta assorbita.

Le spese di lite, nei rapporti tra parte attrice-opponente e parte opposta seguono la soccombenza di parte attrice-opponente e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione € 26.001,00-52.000,00), per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, applicando la tariffa nei valori minimi; vanno interamente compensate nei rapporti tra parte attrice-opponente e parte intervenuta.

Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico di parte attrice-opponente.

**P.Q.M.**

il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra, diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: -rigetta l'opposizione e le domande proposte dal Sig. **LEGALE RAPPRESENTANTE**, in proprio e quale titolare e legale rappresentante pro-tempore della **SOCIETA' DEBITRICE** e per l'effetto conferma l'atto di precetto opposto; -ogni altra questione resta assorbita; -condanna parte attrice-opponente al pagamento in favore della convenuta-opposta delle spese di lite, che si liquidano definitivamente in complessivi euro 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, CAP e IVA; -compensa fra parte attrice-opponente e parte intervenuta le spese di lite; -pone definitivamente a carico di parte attrice-opponente le spese di CTU, come liquidate con provvedimenti del 6.3.2020, 2.2.2021, 23.5.2022.  
Cosenza, 19 giugno 2023

Il giudice dott.ssa Lucia Angela Marletta

EX PARTE